



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione VI "Servizi e Professioni"

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0003150 - 10/01/2014 - USCITA

Alla Regione Marche  
Servizio Industria Artigianato Formazione  
Lavoro  
P.F. Regolamentazione, semplificazione e  
liberalizzazione relative alle attività industriali e  
artigianali  
c.a. D.ssa Carla Stramignoni

PEC:

[regione.marche.pfregolamentazioneattivitaustrialiartigianali@emarche.it](mailto:regione.marche.pfregolamentazioneattivitaustrialiartigianali@emarche.it)

Oggetto: Quesito. Applicazione L. n. 84/2006 – esercizio di attività di stireria o follatura o lavanderia per altre imprese o stireria per altre imprese – necessità del responsabile tecnico.

Con nota prot. 814380 del 12/12/2013, codesto Ufficio pone alla scrivente Direzione alcuni quesiti relativamente alla necessità di responsabile tecnico, ai sensi della l. n. 84/2006, nei seguenti casi:

- a) svolgimento delle sole attività di stireria o follatura;
- b) svolgimento di attività di lavanderia e/o stireria per altre imprese.

In particolare, codesto Ufficio osserva "che ciascuna delle attività indicate nell'art. 2 della l. 84/2006 può essere svolta anche singolarmente; che le stesse attività possono anche essere svolte esclusivamente a favore di altre imprese; che le finalità della norma sono la tutela del consumatore e dell'ambiente nonché la parità di condizioni di accesso al mercato", esprimendo avviso secondo cui "l'esercizio di una sola delle attività di stireria o follatura o lavanderia per altre imprese o stireria per altre imprese sembrerebbe non necessitare della figura di responsabile tecnico come invece è richiesto per le attività di tintolavanderia aperto al pubblico".

In proposito, si fa presente che la definizione dell'attività professionale di tintolavanderia ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge è "l'attività dell'impresa... che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento; di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra". Inoltre, tra le finalità della norma, oltre a quelle citate da codesto Ufficio, rientrano (art. 3 della legge) anche la tutela della salute (sotto il

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5305 – fax +39 06 4740156  
e-mail: [caterina.farre@mise.gov.it](mailto:caterina.farre@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



profilo della sicurezza di locali e apparecchiature, delle cautele di esercizio dei prodotti, nonché degli aspetti igienico-sanitari) degli addetti e dei soggetti (consumatori ma anche fruitori indiretti del servizio) utilizzatori degli oggetti e articoli trattati.

Quindi, ad avviso della scrivente, ferma restando l'esplicita deroga espressa dall'art. 17 del d.lgs. 147/2012 nei confronti delle lavanderie "self-service", le possibilità di ulteriori deroghe in via meramente interpretativa appaiono alquanto limitate e trovano fondamento nella necessità di interpretare ed applicare "in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato" ogni divieto, restrizione, limite e condizione di accesso alle attività economiche (tra cui appunto la necessità di un soggetto professionalmente qualificato e per ciò stesso responsabile delle tecniche adoperate) allo scopo di evitare "possibili danni" alla salute, all'ambiente e agli altri beni meritevoli di tutela pubblica (art. 1, comma 2 d.l. n. 1/2012 convertito con l. n. 27/2012). Ciò tenendo presenti anche le tipologie dei trattamenti e delle attrezzature, le caratteristiche dimensionali dell'impresa, i profili di complessità e pericolosità delle lavorazioni.

A titolo meramente esemplificativo, questa Direzione si è espressa ritenendo non necessaria la figura del responsabile tecnico nel caso di una piccola impresa artigianale a conduzione diretta con l'apporto lavorativo esclusivo del titolare e del coniuge, che esegua esclusivamente attività di stiratura, eventualmente insieme all'esecuzione di piccole riparazioni dei capi di abbigliamento (attività non menzionata dalla legge di riferimento); al contrario ha ritenuto, nel caso di imprese nelle quali il lavaggio con modalità "self-service" sia congiunto anche ad una sola lavorazione tra quelle contemplate dalla legge 84/2006, non applicabile la deroga tassativa prevista dal citato d.lgs. 147/2012.

Con riferimento ad es. alla cd. "follatura", nella quale i tessuti vengono fatti restringere e rassodare per effetto della pressione meccanica, ma anche attraverso l'azione chimica (bagni alcalini o acidi), si nutrono perplessità in merito alla possibilità di svolgere l'attività in assenza di un soggetto responsabile professionalmente qualificato.

Ugualmente, non sembra di poter ritenere elemento esimente rispetto all'obbligo di individuare un responsabile tecnico, il fatto che l'impresa svolga le attività di cui alla legge "esclusivamente a favore di altre imprese" e non anche "per il pubblico": si pensi ad es. alle lavanderie industriali che trattano capi e tessuti affidati dalle aziende sanitarie; o che svolgono particolari trattamenti per conto di altre imprese di tintolavanderia (ipotesi già contemplata dall'art. 4 comma 4, della legge, che dispone che "Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, **in tutto o in parte**, la lavorazione").

Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o confronto anche sulla base di più specifici elementi conoscitivi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)